

REGOLAMENTO (CE) N. 850/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2008

recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America nel quadro dei contingenti previsti dagli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali possono essere rilasciati secondo una procedura particolare, che permette di designare gli importatori preferenziali negli Stati Uniti.
- (2) Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2009 e stabilire le modalità complementari necessarie.
- (3) Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d'America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nell'ambito dell'Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell'ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.
- (4) Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell'ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all'intero quantitativo del contingente.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell'allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006, sono rilasciati in conformità delle disposizioni del capo III, sezione 2, di detto regolamento e delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le domande di titoli di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 (di seguito «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 1° al 10 settembre 2008 al più tardi.

2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.

Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all'allegato I, colonna 2, del presente regolamento, il quantitativo disponibile è ripartito tra il contingente dell'Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato.

Le informazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 devono essere presentate secondo il modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.

3. Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell'allegato I, colonna 3, le domande devono riguardare almeno 10 tonnellate ma senza superare il quantitativo disponibile nell'ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).